



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00368/2020

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2020, presentato, in data 6 febbraio 2020, dalla A.S.D. Monteriggioni contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la A.C. Giovani Fucecchio 2000, e nei confronti del Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, per l'annullamento della delibera emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 43 del 23 gennaio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 5 dicembre 2019), che aveva disposto il recupero della gara A.C. Giovani Fucecchio 2000 - A.S.D. Monteriggioni, è stato accolto il reclamo della A.C. Giovani Fucecchio 2000 ed è stata conseguentemente inflitta, a carico della società ricorrente, la perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la decisione della CSAT Toscana, di cui al C.U. C.R. Toscana n. 43 del 23 gennaio 2020, mandando agli Organi federali per i provvedimenti conseguenti.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 giugno 2020.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 5 giugno 2020.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face